




ATS Sardegna
Azienda Tutela Salute
ASL Sanluri

**SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE SANLURI**

Proposta n... ²⁸⁶ /2017

DETERMINAZIONE DIRETTORE ASL N. 210 DEL 11 LUG. 2017

STRUTTURA PROPONENTE: Servizio AA.GG. e Legali

Dr. Bernardino Raffaele Chessa _____ 

OGGETTO: Procedimento giudiziario RG 703/2011 Corte d'Appello di Cagliari pagamento imposta registrazione sentenza n. 181/2017.

Con la presente sottoscrizione si dichiara che l'istruttoria è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d'ufficio, per l'utilità e l'opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico.


Dirigente Amministrativo: Dr. Alberto Ramo _____ 

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell'art. 29 della L.R. 10/2006 e ss.mm.ii.

SI

NO

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'ASL...SANLURI..... dal 11 LUG. 2017 al 26 LUG. 2017

Servizio Affari Generali e Legali
Dr Bernardino Chessa _____ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Affari Generali e Legali

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n 141 del 29.12.2016 di nomina del dott. Antonio Onnis quale Direttore dell'Area Socio Sanitaria di Sanluri;

VISTA la deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda per la Tutela della Salute n. 11 del 18.01.2017 avente ad oggetto "Individuazione delle funzioni/attività attribuite ai Direttori delle Aree Socio-Sanitarie e ai Dirigenti dell'Azienda per la Tutela della Salute";

VISTE le deliberazioni del Commissario Straordinario della ex ASL di Sanluri n. 447 del 07.07.2015, n. 737 del 10.12.2015 e 555 del 29.09.2016 di attribuzione delle funzioni dirigenziali;

VISTA la deliberazione del Direttore Generale della ex ASL Sanluri n. 299 del 16.05.2005 con la quale il Dr. Bernardino Raffaele Chessa è stato nominato Responsabile del Servizio AA.GG. e Legali;

DATO ATTO che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 di *(Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, (G.U. n.80 del 05/04/2013)* in materia di trattamento dei dati personali;

PREMESSO che in data 07.06.2004 veniva notificato alla ex Asl di Sanluri atto di citazione da parte di "Azienda Agricola di S.L. M. e M. società semplice" assunto agli atti dell'Ente con prot. 7888 del 11.06.2004, tendente ad ottenere contro la suddetta Asl in solido con la Regione Sardegna una sentenza di condanna al risarcimento del danno patrimoniale asseritamente riconducibile alla conseguenze della campagna di vaccinazione effettuata in occasione dell'epidemia di febbre catarrale degli ovini nel corso dell'anno 2002;

RILEVATO che con deliberazione n. 2121 del 12.08.2004 la suddetta Amministrazione Sanitaria, constatata la necessità di costituirsi nel suddetto giudizio civile n. Rac 3094/2005 nanti Tribunale Cagliari, provvedeva alla nomina di un difensore individuato nella persona dell'avv. Giovanni Contu del Foro di Cagliari;

DATO ATTO che con sentenza n. 2923/2010 il suddetto Tribunale respingeva le pretese invocate da parte attrice condannandola al contempo alla rifusione delle spese di giudizio nella misura di €. 6.532,00 oltre spese generali e successive *occorrende*;

PRESO ATTO che con nota prot. 36110 del 13.12.2011 il sunnominato legale trasmetteva alla Direzione Generale della ex Asl di Sanluri l'atto di gravame proposto da controparte soccombente nanti Corte d'Appello di Cagliari al fine di ottenere, in riforma della predetta sentenza, la condanna della stessa in solido con la Regione Sardegna, al pagamento dei danni patrimoniali meglio specificati nell'ambito dell'atto introduttivo del giudizio di appello;

PRESO ATTO che in considerazione del favorevole esito del I° grado di giudizio ed a fronte della sussistenza di valide ragioni giuridiche per resistere nel grado di appello la ex Asl di Sanluri confermava, giusta deliberazione n. 144 del 09/03/2012, l'incarico di difesa all'Avv. Giovanni Contu nel giudizio RG 703/2011 nanti Corte d'Appello di Cagliari;

ACQUISITA la nota prot. PG 2017/126216 del 05/04/2017 con la quale il sunnominato legale ha comunicato a questa Azienda la notificazione presso il proprio studio della sentenza n. 181/2017 pronunciata dalla Corte d'appello di Cagliari che, in accoglimento delle tesi difensive di parte appellante, condanna la ex Asl di Sanluri ora incorporata ai sensi della L.R. 17/2016 nell'Azienda per la Tutela della Salute in solido con la Regione Sardegna al risarcimento dei danni patrimoniali quantificati in €. 752.084,18, oltre interessi legali dalla data della sentenza sino a saldo oltre spese di soccombenza dei due gradi di giudizio quantificate per il I° grado in €. 9.770,00 oltre oneri e per il II grado in €. 26.850,00 oltre oneri e le spese occorse per la consulenza tecnica d'ufficio;



DATO ATTO che in ragione della soccombenza dichiarata nei confronti della ex Asl di Sanluri nel giudizio di appello di cui sopra, è stato notificato dall'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Cagliari / Ufficio Territoriale di Cagliari 1 - in data 19.05.2017 (PG/2017/180497 del 19.05.2017) presso la sede legale dell'Azienda per la Tutela della Salute l'avviso n. 2017/003/SC/000000181/0/002 di liquidazione dell'imposta di registrazione della prefata sentenza di II° grado n. 181/2017;

EVIDENZIATO che in applicazione dell'aliquota del 3% sulla somma quantificata nella sentenza di cui sopra di cui all'art. 8 del DPR 131/1986, tariffa parte prima, è stata quantificata la somma dovuta a titolo di imposta di registro per un ammontare di €. 22.563,00 (diconsi euro ventiduemilacinquecentosessantatre/00) cui aggiungere €. 26,25 per spese di notifica il tutto per un importo complessivo da pagarsi di €. 22.589,25 (diconsi euro ventiduemilacinquecentoventinove/25);

VALUTATA pertanto la necessità e l'urgenza di disporre l'immediato pagamento dell'avviso di liquidazione di cui sopra stante la soccombenza della ex Asl di Sanluri nel giudizio RG 703/2011 nanti Corte d'Appello di Cagliari, fatti salvi successivi conguagli con la Regione Sardegna con riguardo all'analogo avviso 2017/003/SC/000000199/0/003 per la registrazione della sentenza n. 199/2017 della Corte d'Appello di Cagliari, e l'eventuale ripetizione di quanto sopra pagato alla luce dell'esito del ricorso in Cassazione proposto dall'Azienda per la Tutela della Salute avverso la sentenza in discorso;

DATO ATTO che la spesa derivante dal presente provvedimento pari ad €. 22.589,25 (diconsi euro ventiduemilacinquecentoventinove/25) andrà a gravare sul conto di spesa n° A202030101 "fondo rischi per cause civili ed oneri processuali" - dell'esercizio finanziario 2017, aut. 4/sub 59;

PROPONE

DI DISPORRE con immediatezza a beneficio dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Cagliari / Ufficio Territoriale di Cagliari 1 - il pagamento dell'importo di €. 22.589,25 (diconsi euro ventiduemilacinquecentoventinove/25) come quantificato nell'allegato avviso n. 2017/003/SC/000000181/0/002 a titolo di imposta di registro della sentenza di condanna n. 181/2017 pronunciata dalla Corte d'Appello di Cagliari contro la ex Asl di Sanluri in solido con la Regione Sardegna;

DI DARE ATTO che sono fatti salvi successivi conguagli con la Regione Sardegna con riguardo all'analogo avviso 2017/003/SC/000000199/0/003 per la registrazione della sentenza n. 199/2017 della Corte d'Appello di Cagliari, e l'eventuale ripetizione di quanto sopra pagato alla luce dell'esito del ricorso in Cassazione proposto dall'Azienda per la Tutela della Salute avverso la sentenza in discorso;

DI AUTORIZZARE ed imputare la spesa complessiva derivante dal presente provvedimento pari ad €. 22.589,25 (diconsi euro ventiduemilacinquecentoventinove/25) andrà a gravare sul conto di spesa n° A202030101 "fondo rischi per cause civili ed oneri processuali" - dell'esercizio finanziario 2017, aut. 4/sub 59;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI E LEGALI

Dr. Bernardino Raffaele 

IL DIRETTORE DELL'AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI SANLURI

VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente;

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate

DETERMINA

DI DISPORRE con immediatezza a beneficio dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Cagliari / Ufficio Territoriale di Cagliari 1 - il pagamento dell'importo di €. 22.589,25 (diconsi euro ventiduemilacinquecentoventinove/25) come quantificato nell'allegato avviso n. 2017/003/SC/000000181/0/002 a titolo di imposta di registro della sentenza di condanna n. 181/2017 pronunciata dalla Corte d'Appello di Cagliari contro la ex Asl di Sanluri in solido con la Regione Sardegna;

DI DARE ATTO che sono fatti salvi successivi conguagli con la Regione Sardegna con riguardo all'analogo avviso 2017/003/SC/000000199/0/003 per la registrazione della sentenza n. 199/2017 della Corte d'Appello di Cagliari, e l'eventuale ripetizione di quanto sopra pagato alla luce dell'esito del ricorso in Cassazione proposto dall'Azienda per la Tutela della Salute avverso la sentenza in discorso;

DI AUTORIZZARE ed imputare la spesa complessiva derivante dal presente provvedimento pari ad €. 22.589,25 (diconsi euro ventiduemilacinquecentoventinove/25) andrà a gravare sul conto di spesa n° A202030101 "fondo rischi per cause civili ed oneri processuali" - dell'esercizio finanziario 2017, aut. 4/sub 59;

IL DIRETTORE DELLA ASSL DI SANLURI
Dr. Antonio Onnis

